

# INSTRUMENTUM LABORIS

| <b>CAPITOLO VI</b>                             |   |   |
|--|---|---|
| <i>Introduzione spirituale</i>                 |   |   |
| ATTUALE  | PROPOSTA  | MOTIVAZIONI   |
| Attuale Capitolo VI<br>Introduzione Spirituale |   |   |
|  | <p><i>a) I frati ritrovano la fonte di ogni autorità in Dio Trino e Uno.</i></p> <p><i>- Nel Padre, al quale san Francesco rivolge questa preghiera: «Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo»<sup>309</sup>.</i></p> <p><i>--Nel Figlio, del quale il Serafico Padre dice: «Ora...che abbiamo abbandonato il mondo, non abbiamo da fare altro che essere solleciti di seguire la volontà del Signore e piacere solo a lui»<sup>310</sup>. Il suo Vangelo è la forma di vita e la norma suprema dei frati: «Teniamo</i></p> | <p>Abbiamo creato un paragrafo nuovo per inquadrare il ministero dell'autorità in una più ampia visione teologica, citando brani dalle fonti francescane.</p> |

<sup>309</sup> LOrd 50-51: FF 233.

<sup>310</sup> Rnb 22,9: FF 57.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p><i>dunque ferme le parole, la vita e l'insegnamento e il santo Vangelo di colui che si è degnato di pregare per noi...»<sup>311</sup>.</i></p> <p><i>--Nello Spirito Santo, che san Francesco presenta come guida dei frati nella sequela di Cristo. Egli è il «ministro generale dell'Ordine»<sup>312</sup>; i frati «sopra ogni cosa devono desiderare di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione...»<sup>313</sup>.</i></p> |   |
| <p>a) Dal momento che la Sede Apostolica è solita «annuire alle pie domande e rispondere con favore benevolo agli onesti desideri dei supplicanti», così il Sommo Pontefice confermò con la sua autorità apostolica la Regola dell'Ordine. La Chiesa quindi, sia stabilendo i fondamenti della potestà dominativa per mezzo della Regola approvata, sia delegando parte della sua suprema giurisdizione alle autorità dell'Ordine, ha assunto i Superiori dello stesso Ordine come soci del suo supremo ufficio nel governo della fraternità. I frati costituiti in autorità la esercitano nello spirito del Fondatore; «i frati poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Per cui fermamente ordinano loro di obbedire ai ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola» (Rb 10;</p> | <p>b) <b>Papa Onorio III nel 1223</b> confermò <b>e avvalorò</b> la Regola di san Francesco con la sua autorità apostolica. La Chiesa, <b>nel suo magistero, ha sempre esercitato ed esercita direttamente la sua autorità sui frati</b>, ma ha delegato e delega parte della sua giurisdizione alle autorità dell'Ordine.</p>   | <p>Abbiamo diviso questo paragrafo in due per sottolineare l'autorità della Chiesa e lo spirito francescano dell'autorità dei Ministri.</p> |

<sup>311</sup> lvi 22,41: FF 62.

<sup>312</sup> 2Cel 193: FF 779.

<sup>313</sup> Rb 10,8: FF 104.

|   |  |  |
|---|--|--|
| FF 101).  |  |  |
|   | <p>c) I frati costituiti in autorità la esercitino nello spirito del Fondatore: <b>«I ministri... accolgano [i frati] con carità e benevolenza e usino nei loro confronti tanta familiarità, che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati»<sup>314</sup>.</b></p> <p>«Coloro che sono costituiti sopra gli altri, tanto devono gloriarsi di quell'ufficio prelatizio, quanto se fossero deputati all'ufficio di lavare i piedi ai fratelli»<sup>315</sup>. Ogni ministro «nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli usi e abbia quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di lui, qualora si trovasse in un caso simile»<sup>316</sup>.</p> | Abbiamo aggiunto due citazioni sanfrancescane prese dall'attuale "c".  |
|   | <p>d) I frati poi «si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola»<sup>317</sup>.</p>  |  |
| <p>b) Come debba essere il Ministro generale di questa famiglia lo precisò lo stesso Padre Serafico rispondendo ad un frate che glielo aveva chiesto: «deve essere un uomo di vita quanto mai austera, di grande discrezione e lodevole fama. Un uomo che non conosca simpatie particolari, perché, mentre predilige una parte, non generi scandalo in tutta la comunità. [Un uomo] che si applichi con zelo alla preghiera. Deve essere una persona che non presenti alcun angolo oscuro di turpe favoritismo e che abbia per i piccoli ed i semplici la stessa premura che ha per i maggiori e i dotti. Anche ammettendo che emerga per cultura, tuttavia ancor più nella sua condotta sia il ritratto della virtuosa</p> | <p>e) Come debba essere il Ministro generale di questa famiglia lo precisò lo stesso Padre Serafico rispondendo ad un frate che glielo aveva chiesto: «Deve essere un uomo di vita quanto mai austera, di grande discrezione e lodevole fama. Un uomo che non conosca simpatie particolari, perché, mentre predilige una parte, non generi scandalo in tutta la comunità. Si applichi con zelo alla preghiera... Deve essere una persona che non presenti alcun angolo oscuro di turpe favoritismo e che abbia per i piccoli ed i semplici la stessa premura che ha per i maggiori e i dotti. Anche ammettendo che emerga per cultura, tuttavia ancor più nella sua condotta sia il ritratto della virtuosa semplicità e coltivi la virtù. Deve</p>            | Abbiamo diviso questo paragrafo in due per sottolineare il servizio del Ministro generale e del suo Definitorio. |

<sup>314</sup> Ivi 10,5-6: FF 102.

<sup>315</sup> Amm 4,2: FF 152.

<sup>316</sup> 2Lf 43: FF 197.

<sup>317</sup> Rb 10,2-3: FF 101.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>semplicità e coltivi la virtù. Deve avere in orrore il denaro, principale rovina della nostra vita religiosa e della perfezione... Consoli gli afflitti, essendo l'ultimo rifugio per i tribolati, perché non avvenga che, non trovando presso di lui rimedi salutari, gli infermi si sentano sopraffatti dal morbo della disperazione. Umili se stesso, per piegare i protervi alla mitezza, e lasci cadere parte del suo diritto, per conquistare un'anima a Cristo. Quanto ai disertori dell'Ordine, come a pecorelle smarrite, non chioda loro le viscere della sua misericordia ben sapendo che sono violentissime le tentazioni che possono spingere a tanto.</p> <p>Vorrei che tutti l'onorassero come rappresentante di Cristo, e si provvedesse a tutte le sue necessità con ogni benevolenza. Da parte sua non dovrebbe lasciarsi sollecitare dagli onori, né provare più gusto dei favori che delle ingiurie... Infine deve essere tale da non macchiare in nessun modo l'aspetto virile della giustizia per la smania di mantenere la carica, e che senta più un peso che un onore sì alto ufficio. Guardi tuttavia che l'eccessiva bontà non generi rilassamento, né la condiscendenza colpevole il dissolvimento della disciplina, in modo da essere amato da tutti, ma anche non meno temuto da quanti operano il male... Ecco... come dovrebbe essere il Ministro generale dell'Ordine» (2 Cel. 185, 186; FF 771, 772). E ancora continua S. Francesco: « Vorrei anche che avesse come collaboratori persone fornite di onestà e che si presentino, come lui, esempio di ogni virtù: rigidi contro le attrattive mondane, forti contro le difficoltà, e tanto convenientemente affabili, da accogliere con santa affabilità quanti ricorrono a loro» (2 Cel. 186; FF 772).</p> | <p>avere in orrore il denaro, principale rovina della nostra vita religiosa e della perfezione... Consoli gli afflitti, essendo l'ultimo rifugio per i tribolati, perché non avvenga che, non trovando presso di lui rimedi salutari, gli infermi si sentano sopraffatti dal morbo della disperazione. Umili se stesso, per piegare i protervi alla mitezza, e lasci cadere parte del suo diritto, per conquistare un'anima a Cristo. Quanto ai disertori dell'Ordine, come a pecorelle smarrite, non chioda loro le viscere della sua misericordia ben sapendo che sono violentissime le tentazioni che possono spingere a tanto.</p> <p>Vorrei che tutti l'onorassero come rappresentante di Cristo, e si provvedesse a tutte le sue necessità con ogni benevolenza. Da parte sua non dovrebbe lasciarsi sollecitare dagli onori, né provare più gusto dei favori che delle ingiurie... Infine deve essere tale da non macchiare in nessun modo l'aspetto virile della giustizia per la smania di mantenere la carica, e che senta più un peso che un onore sì alto ufficio. Guardi tuttavia che l'eccessiva bontà non generi rilassamento, né la condiscendenza colpevole il dissolvimento della disciplina, in modo da essere amato da tutti, ma anche non meno temuto da quanti operano il male<sup>318</sup>».</p> |  |
| <p>f) <i>Circa i collaboratori del Ministro generale il beato</i></p>   |  |  |

<sup>318</sup> 2Cel 185-186: FF 771-772.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>Francesco afferma:</b> «Vorrei anche che avesse come collaboratori persone fornite di onestà e che si presentino, come lui, esempio di ogni virtù: rigidi contro le attrattive mondane, forti contro le difficoltà, e tanto convenientemente affabili, da accogliere con santa affabilità quanti ricorrono a loro <sup>319</sup> ».  |   |
|   | <b>g) I Ministri provinciali—ma il discorso vale anche per i Custodi—il Serafico Padre «li voleva affabili verso gli inferiori, e tanto benigni e sereni che i colpevoli non avessero timore di affidarsi al loro affetto. Come pure che fossero moderati nei comandi, benevoli nelle mancanze, più facili a sopportare che a ritorcere le offese, nemici dichiarati dei vizi e medici per i peccatori. In una parola, esigeva in essi una condotta tale che la loro vita fosse specchio di disciplina per tutti gli altri»<sup>320</sup>.</b>  | Abbiamo aggiunto questo paragrafo sull’atteggiamento del Ministro provinciale verso i suoi frati.   |
| c) «Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, distribuiscano nelle Province e nei luoghi in cui saranno i loro frati e spesso li visitino e spiritualmente li esortino e li confortino... E ricordino i ministri e servi che dice il Signore: non sono venuto per essere servito ma per servire, e poiché a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati, se qualcuno di essi si perdesse per loro colpa e per il loro cattivo esempio, nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione davanti al Signore nostro Gesù Cristo» (Rnb 4; FF 13, 14). «Quelli che sono costituiti in autorità sopra gli altri, tanto si glorino del loro ufficio prelatizio come se fossero incaricati di lavare i piedi dei fratelli» (Amm. IV; FF 152). «E colui a cui è commessa l’obbedienza...sia il servo degli altri fratelli e usi e abbia nei confronti dei singoli fratelli | h) «Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, nelle province e nei luoghi in cui saranno, assegnino il luogo ai loro frati, e spesso li visitino e li esortino e li confortino secondo lo Spirito... E si ricordino i ministri e servi che il Signore dice: ‘Non sono venuto per essere servito, ma per servire’, e che a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati, e se di essi qualcuno si perdesse per loro colpa e cattivo esempio, nel giorno del giudizio dovranno rendere ragione davanti al Signore Gesù Cristo» <sup>321</sup> . | Abbiamo spostato da questo paragrafo due citazioni sanfrancescane al paragrafo “c” da noi proposto. |

<sup>319</sup> Ivi 186: FF 772

<sup>320</sup> Ivi 187: FF 773.

<sup>321</sup> Rnb 4,1-2.6: FF 13-14.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>quella misericordia che egli stesso vorrebbe fosse usata a lui in un caso simile. E per il peccato commesso dal fratello non si adiri contro di lui, ma con tutta pazienza e umiltà lo ammonisca e lo sostenga» (Lett. fed.; FF 197).</p>   |   |  |
| <p>d) Il beato Francesco riteneva che i capitoli dei frati fossero sommamente importanti anche per promuovere il governo dell'Ordine. Infatti diventati ormai i «frati molto numerosi, il premuroso pastore incominciò a radunarli... nel Capitolo generale, in cui poteva assegnare a ciascuno di loro una porzione di obbedienza» (LM IV, 10; FF 1080); a tutti rivolgeva parole di incoraggiamento che in seguito avrebbe inviato ai futuri capitoli per mezzo di una lettera, così che i frati, dopo averla letta attentamente e con senso di responsabilità, potessero prendere tutte le decisioni necessarie per favorire la regolare osservanza nell'Ordine intero. «Udite figli del Signore e fratelli miei, e prestate gli orecchi alle mie parole. Inclinate l'orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Custodite nelle profondità di tutto il vostro cuore i suoi precetti e adempite perfettamente i suoi consigli. Lodatelo poiché è buono, e esaltatelo nelle opere vostre, poiché vi mandò per il mondo intero affinché testimoniare la sua voce con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto Lui. Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che avete promesso» (Lett. Ord.; FF 216). «Ai capitoli provinciali... ai quali non poteva essere presente di persona, si preoccupava di rendersi presente con sollecite direttive, con la preghiera insistente e con la sua efficace benedizione»</p> | <p>i) San Francesco riteneva che i Capitoli dei frati fossero sommamente importanti per promuovere il governo dell'Ordine. Infatti diventati ormai i «frati molto numerosi, il premuroso pastore incominciò a radunarli... nel Capitolo generale, in cui poteva assegnare a ciascuno di loro una porzione di obbedienza»<sup>322</sup>. <b><i>Ai frati radunati in</i></b> Capitolo inviava lettere perché prendessero tutte le decisioni necessarie per favorire la regolare osservanza nell'Ordine intero: «Ascoltate, figli del Signore e fratelli miei, e prestate orecchio alle mie parole. Inclinate l'orecchio del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Osservate con tutto il vostro cuore i suoi precetti e adempite perfettamente i suoi consigli. Lodatelo perché è buono, ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò nel mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto lui. Perseverate nella disciplina e nella santa obbedienza, e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete promesso»<sup>323</sup>.</p> | <p>Abbiamo diviso questo paragrafo in due perché tratta di temi diversi.</p> |

<sup>322</sup> LM 4,10: FF 1080.

<sup>323</sup> LOrd 5-10: FF 216.

| <p>(LM IV 10; FF 1081) in modo che i medesimi capitoli si impegnassero a trattare responsabilmente «delle cose che riguardano Dio». Già nelle prime e quindi nelle successive Costituzioni dell'Ordine venne attribuito anche ai capitoli conventuali il compito di promuovere il governo di ogni fraternità dell'Ordine e delle province.</p> |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>j) «Ai capitoli provinciali... ai quali non poteva essere presente di persona, si preoccupava di rendersi presente con sollecite direttive, con la preghiera insistente e con la sua efficace benedizione»<sup>324</sup> in modo che i medesimi capitoli si impegnassero a trattare responsabilmente «delle cose che riguardano Dio»<sup>325</sup>. Già nelle prime e quindi nelle successive Costituzioni dell'Ordine venne attribuito anche ai Capitoli conventuali il compito di promuovere il governo di ogni fraternità dell'Ordine e delle province.</p> |  |
| <p><b>Titolo I: Introduzione spirituale</b></p>  |   |  |
| ATTUALE  | PROPOSTA  | MOTIVAZIONI                              |
| <p><b>Attuale Capitolo VI, Titolo I: L'Autorità nell'Ordine</b></p>  |   |  |
| <p><b>155</b> - Allo scopo di disporre rettamente la vita e le opere di tutta la fraternità, orientandola con opportuni aiuti, ci sono nell'Ordine queste autorità: i capitoli e i Superiori.</p>  | <p><b>179. Il servizio dell'autorità nell'Ordine viene esercitato dai</b> Capitoli e dai <b>Ministri, Custodi e Guardiani. Esso ha</b> lo scopo di disporre <b>ed animare</b> rettamente la vita e <b>la missione</b> della fraternità.</p>   | <p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p> |
| <p><b>156</b> - § 1. La suprema autorità per tutto l'Ordine risiede e si esercita nel capitolo generale.</p>   | <p><b>180. §1.</b> La suprema autorità <b>in</b> tutto l'Ordine risiede e si esercita nel Capitolo generale, <b>segno eminente di unità e comunione fraterna</b><sup>326</sup>.</p>   | <p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p> |

<sup>324</sup> LM 4,10: FF 1081.

<sup>325</sup> Rnb 18,1: FF 50.

<sup>326</sup> **Cfr. CIC, can. 631 §1.**

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2. L'autorità principale per le singole province e per le loro custodie risiede e si esercita nel capitolo provinciale.  | §2. L'autorità principale <b>nelle</b> singole Province e <b>nelle</b> loro Custodie risiede e si esercita nel Capitolo provinciale <sup>327</sup> .   |  |
| § 3. Nelle custodie generali la principale autorità risiede e si esercita nel proprio capitolo a norma degli Statuti generali.   | §3. Nelle Custodie generali la principale autorità risiede e si esercita nel proprio Capitolo a norma degli Statuti generali.  |  |
| § 4. Al capitolo conventuale compete l'autorità a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali e provinciali.   | §4. Al Capitolo conventuale compete l'autorità a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali e provinciali.  |  |
| <b>157</b> - § 1. I Superiori dell'Ordine, sia maggiori che locali, esercitano l'autorità a norma del diritto comune e di quello proprio (cann. 596, § 2; 129, § 1). Questi stessi hanno giurisdizione ecclesiastica per il foro sia interno che esterno (can. 274, § 1). Prima di assumere il loro ufficio, sono tenuti ad emettere la professione di fede di fronte al capitolo o, secondo i casi, al Superiore maggiore (can. 833, 8°). | <b>181.</b> §1. I <b>Ministri, Custodi e Guardiani</b> dell'Ordine esercitano l'autorità a norma del diritto comune e di quello proprio <sup>328</sup> . <b>Godono di potestà di governo</b> ecclesiastica per il foro sia interno che esterno <sup>329</sup> . Prima di assumere il loro ufficio, sono tenuti ad emettere la professione di fede <b>e giuramento di fedeltà</b> di fronte al Capitolo o, secondo i casi, al Superiore maggiore <sup>330</sup> . |  |
| § 2. I Superiori maggiori, che nelle nostre Costituzioni vengono detti Ordinari, sono: il Ministro generale per tutto l'Ordine, il Ministro provinciale per la sua provincia, il Custode generale ed il Custode provinciale per la rispettiva custodia, e i Vicari degli stessi nell'esercizio del proprio ufficio a norma delle Cost. n. 167, § 3.  | §2. I Superiori maggiori, che nelle nostre Costituzioni vengono detti Ordinari, sono: il Ministro generale per tutto l'Ordine, il Ministro provinciale per la sua Provincia, il Custode generale ed il Custode provinciale per la rispettiva Custodia, e i Vicari degli stessi nell'esercizio del proprio ufficio a norma delle Costituzioni <b>192, §3</b> <sup>331</sup> .   |  |
| <b>158</b> - § 1. L'atto posto da un Superiore è invalido quando il Superiore ha bisogno, a norma di diritto, del consenso o del consiglio e questi, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti; oppure quando un atto, per il quale è richiesto il consenso, è posto nonostante il voto contrario.   | <b>182.</b> §1. L'atto posto da un <b>Ministro, Custode o Guardiano</b> è invalido quando egli ha bisogno, a norma di diritto, del consenso o del consiglio e questi, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti; oppure quando un atto, per il quale è richiesto il consenso, è posto nonostante il voto contrario <sup>332</sup> .  |  |

<sup>327</sup> Cfr. CIC, can. 632.

<sup>328</sup> Cfr. CIC, cann. 596, §2; 129, §1; CCEO, cann. 511, §2; 979, §1.

<sup>329</sup> Cfr. CIC, can. 274, §1; CCEO, can. 371, §1.

<sup>330</sup> Cfr. CIC, can. 833, 8°; **Motu proprio Ad tuendam fidem, 18 maggio 1998.**

<sup>331</sup> Cfr. CIC, cann. 134 §1, 620.

<sup>332</sup> Cfr. CIC, can. 127.



|  |   |  |
|--|---|--|
| § 2. Il consenso e il consiglio devono essere richiesti in comune, a meno che gli Statuti generali non dispongano diversamente quando si tratta di chiedere soltanto il consiglio. Tuttavia dovrà sempre risultare per iscritto che il consiglio o il consenso è stato regolarmente richiesto ed espresso. | §2. Il consenso e il consiglio devono essere richiesti in comune, a meno che gli Statuti generali non dispongano diversamente quando si tratta di chiedere soltanto il consiglio. Tuttavia dovrà sempre risultare per iscritto che il consiglio o il consenso è stato regolarmente richiesto ed espresso. |  |
| <b>159</b> - § 1. Il capitolo e il Definitorio adempiano fedelmente al loro ufficio e, ciascuno secondo le proprie competenze, siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i frati al bene dell'intera fraternità.  | <b>183.</b> §1. Il Capitolo e il Definitorio adempiano fedelmente <b>al</b> loro ufficio e, ciascuno secondo le proprie competenze, siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i frati al bene dell'intera fraternità.  |  |
| § 2. I problemi di competenza del capitolo non possono essere demandati al rispettivo Definitorio, se non per un motivo la cui gravità deve essere approvata da due terzi del capitolo stesso.   | §2. I problemi di competenza del Capitolo non possono essere demandati al rispettivo Definitorio, se non per un motivo la cui gravità deve essere approvata da due terzi del Capitolo stesso.   |  |
| § 3. È lecito invitare al capitolo o al Definitorio esperti anche laici per chiederne il parere.   | §3. È lecito invitare al Capitolo o al Definitorio esperti anche laici per chiederne il parere.   |  |
| <b>160</b> - § 1. Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di due terzi dei vocali.   | <b>184.</b> §1. Per la validità degli atti capitolari si richiede la presenza di due terzi dei vocali.  |  |
| § 2. Anche per i Definitorii si richiede la presenza di due terzi, a meno che non si preveda l'assenza forzata di parecchi vocali per oltre una settimana e si tratti di casi urgenti; in tali circostanze sarà sufficiente la maggioranza assoluta.   | §2. Anche per i Definitori si richiede la presenza di due terzi, a meno che non si preveda l'assenza forzata di parecchi vocali per oltre una settimana e si tratti di casi urgenti; in tali circostanze sarà sufficiente la maggioranza assoluta.  |  |
| § 3. Per ogni problema si richiede ed è sufficiente il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, a meno che per qualche caso non sia espressamente disposto in altro modo.   | §3. Per ogni problema si richiede ed è sufficiente il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, a meno che per qualche caso non sia espressamente disposto in altro modo.   |  |

## **Titolo II: *Gli uffici***

| ATTUALE   | PROPOSTA   | MOTIVAZIONI  |
|---|--|--|
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo II: Gli uffici</b>   |  |  |
| 161 - § 1. I frati chiamati ad un ufficio lo accettino umilmente in spirito di servizio, e lo adempiano con fedeltà.  | 185. §1. I frati chiamati ad un ufficio lo accettino umilmente in spirito di servizio, e lo adempiano con fedeltà <b>e diligenza.</b>  | Abbiamo aggiunto una qualità necessaria per svolgere l'ufficio.  |
| § 2. I frati professi solenni, che abbiano le qualità richieste dal diritto canonico e dal nostro diritto particolare, sono idonei agli uffici dell'Ordine. | §2. I frati professi solenni, che abbiano le qualità richieste dal diritto canonico e dal nostro diritto <b>proprio</b> , sono idonei agli uffici dell'Ordine.   |  |
| 162 - § 1. Gli uffici generali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Procuratore, di Assistente e di Segretario.                                      | 186. §1. Gli uffici generali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di <b>Definitore</b> , di Segretario, <b>di Procuratore e di Economo.</b>  | Il Procuratore generale ha chiarito quali sono gli uffici ecclesiastici.   |
| § 2. Gli uffici provinciali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Definitore, di Segretario.  | §2. Gli uffici provinciali sono: l'ufficio di Ministro, di Vicario, di Definitore, di Segretario <b>e di Economo.</b>  |  |
| § 3. Gli uffici quasi-provinciali sono: l'ufficio di Custode generale e provinciale e dei loro Vicari e Definitori.   | §3. Gli uffici <b>custodiali</b> sono: l'ufficio di Custode, di Vicario, di Definitore, di <b>Segretario e di Economo.</b>   | Abbiamo aggiornato il linguaggio seguendo il linguaggio dei paragrafi precedenti.  |
| § 4. Gli uffici conventuali sono: l'ufficio di Guardiano e di Vicario del convento.   | §4. Gli uffici conventuali sono: l'ufficio di Guardiano, di Vicario <b>e di Economo</b> del convento.  |  |
| § 5. Tutti gli altri uffici presi in senso generico sono detti incarichi in queste Costituzioni.  | §5. Tutti gli altri uffici presi in senso generico sono detti incarichi in queste Costituzioni.  |  |
|   | §6. <b>Essendo l'Ordine dei Frati Minori Conventuali una fraternità, tutti i frati di voti solenni possono accedere a tutti gli uffici e incarichi, salvo quelli che derivano dall'ordine sacro.</b>   | Abbiamo proposto questo paragrafo nuovo, nel caso che il Capitolo opti per l'Alternativa A del n. 1 §3 da noi proposto. Se il Capitolo opta per l'Alternativa B, questo paragrafo è superfluo. Questo contenuto e linguaggio è già stato approvato nelle Costituzioni dei Cappuccini da parte della Congregazione. |
|   | 187. §1. <b>Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, per causa grave e per il bene della Chiesa e dell'Ordine, consultati possibilmente i frati di quella Provincia, ha la facoltà di nominare il Ministro provinciale e il suo Definitorio.</b> | Abbiamo messo un nuovo numero sul suggerimento del Procuratore generale e della Congregazione.   |
|   | §2. <b>Per causa grave, a giudizio del Ministro generale e del suo Definitorio, si intende un danno fisico, morale, spirituale o patrimoniale a seguito del comportamento</b>  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <i>negligente o colpevole dei membri del governo di detta Provincia<sup>333</sup>.</i>  |  |
|   | <i>§3. In tali casi specifici, il Ministro generale, sentito il Definitorio provinciale, con il consenso del Definitorio generale, può nominare un Commissario pro tempore<sup>334</sup>.</i>   |  |
|   | <i>§4. Nei medesimi casi specifici il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, può nominare un Visitatore stabile che affianchi il Ministro provinciale e il Definitorio nel governo della Provincia. Le facoltà e la durata del mandato saranno determinati nel decreto di nomina.</i>   |  |
| <b>163</b> - § 1. Tutti gli uffici, generali, provinciali e quasiprovinciali, vengono conferiti nel rispettivo capitolo con elezione per schede, salva diversa disposizione. Verificandosi il caso che fuori del capitolo un ufficio resti vacante, i Vicari subentrano di diritto nell'ufficio stesso fino alla nuova elezione; per gli altri uffici provvede il rispettivo Ministro con il suo Definitorio.   | <b>188.</b> §1. Tutti gli uffici, generali, provinciali e <i>custodiali</i> , vengono conferiti nel rispettivo Capitolo con elezione per schede, salva diversa disposizione. Verificandosi il caso che fuori del Capitolo un ufficio resti vacante, i Vicari subentrano di diritto nell'ufficio stesso fino alla nuova elezione; per gli altri uffici provvede il rispettivo Ministro con il suo Definitorio.   |  |
| § 2. I Guardiani vengono eletti dal capitolo provinciale o, per giusta causa, fuori del capitolo, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, per ballottazione su designazione fatta dallo stesso Ministro provinciale. Il Vicario viene eletto con analoga procedura nel capitolo conventuale. Per poter essere eletti si richiede che i frati siano professi solenni da almeno due anni (cf. can. 623). | §2. I Guardiani vengono eletti dal Capitolo provinciale o, per giusta causa, fuori del Capitolo, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, per ballottazione su designazione fatta dallo stesso Ministro provinciale. Il Vicario viene eletto con analoga procedura nel Capitolo conventuale. Per poter essere eletti si richiede che i frati siano professi solenni da almeno due anni <sup>335</sup> . |  |
| § 3. Il conferimento degli incarichi invece si effettua per ballottazione oppure per nomina, secondo che stabiliscono le Costituzioni o gli Statuti per i singoli casi.   | §3. Il conferimento degli incarichi invece si effettua per ballottazione oppure per nomina, secondo <b>quanto</b> stabiliscono le Costituzioni o gli Statuti per i singoli casi.  |  |

<sup>333</sup> Cfr. *motu proprio* di Papa Francesco "Come una madre amorevole", 4 giugno 2016.

<sup>334</sup> **Cfr. CIC, can. 137 §1.3.**

<sup>335</sup> Cfr. CIC, can. 623; CCEO, can. 513.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>164</b> - § 1. Nelle elezioni si osservi il diritto comune e il nostro diritto particolare. Tuttavia, salvo quanto prescritto dai seguenti paragrafi 2 e 3, si consideri eletto e come tale venga proclamato dal preside, colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, tolti quelli nulli, o, dopo due scrutini inefficaci, chi ha ottenuto la maggioranza relativa nel terzo scrutinio. In caso di parità dei suffragi si consideri eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.</p> | <p><b>189.</b> §1. Nelle elezioni si osservi il diritto comune e il diritto <i>proprio</i> dell'Ordine. Tuttavia, salvo quanto prescritto dai seguenti paragrafi 2 e 3, si consideri eletto e come tale venga proclamato dal preside, colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, tolti quelli nulli, o, dopo due scrutini inefficaci, chi ha ottenuto la maggioranza relativa nel terzo scrutinio. In caso di parità dei suffragi si consideri eletto il più anziano di professione solenne, poi di età.</p> |  |
| <p>§ 2. Per la terza ed ultima successiva elezione allo stesso ufficio, si richiede la maggioranza qualificata, cioè due terzi dei suffragi; tale maggioranza deve essere ottenuta nel primo o nel secondo scrutinio. La stessa norma della maggioranza qualificata vale anche per la terza ed ultima successiva nomina di un Guardiano nella stessa casa. Non si permetta tuttavia che i frati restino troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione (can. 624, § 2).</p>                                     | <p>§2. Per la terza ed ultima successiva elezione allo stesso ufficio, si richiede la maggioranza qualificata, cioè due terzi dei suffragi; tale maggioranza deve essere ottenuta nel primo o nel secondo scrutinio. La stessa norma della maggioranza qualificata vale anche per la terza ed ultima successiva nomina di un Guardiano nella stessa casa. Non si permetta tuttavia che i frati restino troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione<sup>336</sup>.</p>  |  |
|   | <p><b>§3. L'elezione all'ufficio del Ministro e del Custode è limitata a due mandati consecutivi.</b></p>   | <p>Il Definitorio generale ha creato questo nuovo paragrafo per i seguenti motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La stesura delle attuali Costituzioni risale all'epoca di un mandato di tre anni; si nota una marcata differenza fra "tre di tre" e "tre di quattro".</li> <li>2. Si nota molto spesso una certa stanchezza nel terzo mandato.</li> <li>3. Si nota pure una certa passività fra i frati affidando allo stesso frate ministro/custode tre successivi mandati.</li> </ol> |
| <p>§ 3. Per l'elezione del Ministro generale e provinciale e del Custode generale, sono ammessi cinque scrutini. Dopo il secondo scrutinio senza esito, vengono privati della voce passiva quei candidati per i quali si richiede la maggioranza qualificata. Nel quinto scrutinio hanno voce passiva solamente i due</p>   | <p>§4. Per l'elezione del Ministro generale e provinciale e del Custode generale, sono ammessi cinque scrutini. Dopo il secondo scrutinio senza esito, vengono privati della voce passiva quei candidati per i quali si richiede la maggioranza qualificata. Nel quinto scrutinio hanno voce passiva solamente i due che nel quarto hanno</p>   |  |

<sup>336</sup> Cfr. CIC, can. 624, §2; CCEO, can. 514, §3.

|  |  |  |
|--|--|--|
| che nel quarto hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso che più di due abbiano ottenuto una identica maggioranza sono anch'essi candidati, tutti costoro comunque nel quinto scrutinio non hanno voce attiva; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, e in caso di parità il più anziano di professione solenne, poi di età.   | ottenuto il maggior numero di voti; nel caso che più di due abbiano ottenuto una identica maggioranza sono anch'essi candidati, tutti costoro comunque nel quinto scrutinio non hanno voce attiva; risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa, e in caso di parità il più anziano di professione solenne, poi di età.  |  |
| § 4. Il Ministro generale venga designato con elezione canonica a norma delle Cost. n. 164, § 3. Per gli altri Superiori si proceda ugualmente secondo le Costituzioni però con questa modalità: se sono eletti, devono essere confermati dal Superiore maggiore competente a norma di diritto (can. 179, §§ 1-5), se sono nominati dal Superiore, occorre una precedente opportuna consultazione. | §5. Il Ministro generale venga designato con elezione canonica a norma delle Costituzioni <b>189, §4</b> . Per gli altri <b>Ministri, Custodi e Guardiani</b> si proceda ugualmente secondo le Costituzioni però con questa modalità: se sono eletti, <b>necesitano della conferma</b> dal Superiore maggiore competente a norma di diritto <sup>337</sup> , se sono nominati dal Superiore, occorre una precedente opportuna consultazione. |  |
| <b>165</b> - § 1. Gli uffici generali hanno una durata di sei anni; quelli provinciali, quasi-provinciali e conventuali invece hanno una durata di quattro anni.   | <b>190.</b> §1. Gli uffici generali hanno una durata di sei anni; quelli provinciali, <b>custodiali</b> e conventuali invece hanno una durata di quattro anni.   |  |
| § 2. Gli incarichi conferiti dal capitolo durano sei anni, se incarichi generali, quattro anni in tutti gli altri casi. Invece gli incarichi conferiti per nomina possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre un quadriennio; sono comunque rinnovabili.  | §2. Gli incarichi conferiti dal Capitolo generale durano sei anni. Gli incarichi conferiti per nomina generalizia possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre <b>il sessennio in corso</b> ; sono comunque rinnovabili.   | Abbiamo diviso questo paragrafo in due per maggiore chiarezza.<br><br>Abbiamo stabilito il tempo degli incarichi di coincidere con il mandato generalizio. |
|  | §3. Gli incarichi conferiti dal Capitolo provinciale o custodiale durano quattro anni. Gli incarichi conferiti per nomina provinciale o custodiale possono avere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma non oltre il quadriennio <b>in corso</b> ; sono comunque rinnovabili.  |  |
| <b>166</b> - § 1. Al fine di promuovere la carità e la concordia nella fraternità, i Superiori abbiano frequenti contatti con i frati per mezzo di colloqui personali, di lettere e notiziari circa gli atti dei capitoli e dei  | <b>191.</b> §1. Al fine di promuovere la carità e la concordia nella fraternità, i <b>Ministri e Custodi</b> abbiano frequenti contatti con i frati per mezzo di colloqui personali, <b>di visite fraterne</b> , di lettere e notiziari circa gli atti dei   | Abbiamo aggiunto un altro tipo di contatto.  |

<sup>337</sup> Cfr. CIC, cann. 179, §§1-5; **625 §3**; CCEO, cann. 959-960.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Definitorii, e su tutto quanto riguarda la vita della fraternità.   | Capitoli e dei Definitorii, e su tutto quanto riguarda la vita della fraternità <sup>338</sup> .   |  |
| § 2. Almeno una volta durante il suo ufficio, personalmente o per mezzo di un delegato, il Superiore compia la visita canonica e ne legga la relazione nel rispettivo capitolo ordinario.   | §2. Almeno una volta durante il suo ufficio, personalmente o per mezzo di un delegato, il Ministro e Custode compia la visita canonica <b>secondo la modalità stabilita negli Statuti generali</b> e ne <b>presenti</b> la relazione al rispettivo Capitolo ordinario <sup>339</sup> .   | Abbiamo scelto il verbo “presenti” perché offre più possibilità (lettura completa, sintesi...).  |
| § 3. Durante la visita il Ministro tratti con umiltà e carità i confratelli, esamini attentamente secondo il direttorio la vita e le attività della comunità e nel capitolo conventuale le illustri con diligenza e né tratti comunitariamente. | §3. Durante la visita il <b>Ministro o Custode</b> tratti con umiltà e carità i confratelli, esamini attentamente secondo il direttorio la vita e <b>la missione della fraternità, e lo svolgimento del progetto quadriennale locale e circoscrizionale</b> . Nel Capitolo conventuale <b>esponga le sue conclusioni</b> e ne tratti comunitariamente. <b>Dopo un congruo periodo di tempo dalla visita canonica il Ministro o Custode faccia una verifica circa il progresso della fraternità</b> . | Abbiamo aggiornato il linguaggio, aggiunto un riferimento alla programmazione durante la visita e completato la visita con una verifica. |
| <b>167</b> - § 1. Al fine di poter essere sempre a disposizione dei frati, i Superiori sono tenuti alla residenza.  | <b>192.</b> §1. Al fine di poter essere sempre a disposizione dei frati, <b>i Ministri, Custodi e Guardiani</b> sono tenuti alla residenza <sup>340</sup> .  |  |
| § 2. I Superiori maggiori tengano costantemente informati i loro Vicari circa il governo e l’amministrazione, e si servano volentieri del loro aiuto nel disbrigo degli affari ordinari.  | §2. I <b>Ministri e Custodi</b> tengano costantemente informati i loro Vicari circa il governo e l’amministrazione, e si servano volentieri del loro aiuto nel disbrigo degli affari ordinari.   |  |
| § 3. Il Superiore, che deve assentarsi o che è impedito, preavverta il suo Vicario il quale tratterà gli affari a norma di diritto e secondo il criterio del Superiore.   | §3. Il <b>Ministro, Custode e Guardiano</b> , che deve assentarsi o che è impedito, preavverta il suo Vicario il quale tratterà gli affari a norma di diritto e <b>in costante collaborazione con il Ministro, Custode o Guardiano</b> .   |  |
| <b>168</b> - § 1. Il frate, che per il bene comune fosse stimato  | <b>193.</b> §1. Il frate, che per il bene comune fosse stimato   |  |

<sup>338</sup> Cfr. CIC, can. 619.

<sup>339</sup> Cfr. CIC, can. 628 §§1.3.

<sup>340</sup> Cfr. CIC, can. 629.

|   |  |  |
|---|--|--|
| dai Superiori necessario per un altro ufficio, rinunzi volentieri a quello che aveva.   | dai <b>Ministri o Custodi</b> necessario per un altro ufficio, rinunzi volentieri a quello che aveva.  |  |
| § 2. La rinunzia ad un ufficio e agli incarichi conferiti in capitolo può essere accettata dallo stesso capitolo durante la sua celebrazione; fuori capitolo l'accetta il Ministro con il consenso o con il suo Definitorio, a seconda dei casi. Dagli uffici conferiti in Definitorio la rinunzia può essere accettata dal Ministro col consenso del Definitorio, mentre riguardo agli incarichi per nomina è competente il Superiore che li ha conferiti. | §2. La rinunzia ad un ufficio e agli incarichi conferiti in Capitolo può essere accettata dallo stesso Capitolo durante la sua celebrazione. Fuori Capitolo l'accetta il Ministro con il consenso o con il suo Definitorio, a seconda dei casi. La rinunzia dagli uffici conferiti in Definitorio può essere accettata dal Ministro col consenso del Definitorio, mentre riguardo a quella degli incarichi per nomina è competente il <b>Ministro o Custode</b> che li ha conferiti. |  |
| § 3. Fuori del capitolo, la rinunzia del Ministro generale può essere accettata unicamente dalla Sede Apostolica; la rinunzia del Ministro provinciale e del Custode generale dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.  | §3. Fuori del Capitolo, la rinunzia del Ministro generale può essere accettata unicamente dalla Sede Apostolica; la rinunzia del Ministro provinciale e del Custode generale dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio; <b>la rinunzia del Custode provinciale dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.</b>   | Abbiamo completato il paragrafo.   |
| <b>169</b> - § 1. Nessun ufficio o incarico nell'Ordine è inamovibile. I frati però abbiano quella stabilità che è richiesta dal bene delle anime, dell'Ordine e dei frati stessi.  | <b>194.</b> §1. Nessun ufficio o incarico nell'Ordine è inamovibile. I frati però abbiano quella stabilità che è richiesta dal bene dei frati stessi, dell'Ordine, e <b>delle persone affidate alla loro cura.</b>   | Abbiamo cambiato l'ordine della frase.   |
| § 2. I frati non siano rimossi da uffici conferiti a tempo determinato se non per grave e proporzionata causa legittimamente comprovata dal Ministro con il suo Definitorio, e salva la giustizia e l'equità naturale.  | §2. I frati non siano rimossi da uffici conferiti a tempo determinato se non per grave e proporzionata causa legittimamente comprovata dal Ministro <b>o Custode con il rispettivo Definitorio. Tale rimozione venga fatta sempre in un clima fraterno, rispettoso e caritatevole,</b> e salva la giustizia e l'equità <b>secondo le indicazioni degli Statuti generali<sup>341</sup>.</b>   | Poiché la rimozione è un fatto delicato, abbiamo messo in evidenza alcuni valori fraterni. |
| § 3. La rimozione di un frate dall'ufficio compete alla stessa autorità che, a norma del n. 168 delle Costituzioni, ne può accettare la rinunzia.   | §3. La rimozione di un frate dall'ufficio compete alla stessa autorità che, a norma delle Costituzioni <b>193</b> , ne può accettare la rinunzia.  |  |
| <b>170</b> - Dalla legge dell'incompatibilità degli uffici o dell'inabilità agli stessi, sancita dal nostro diritto   | <b>195.</b> Dalla legge dell'incompatibilità degli uffici o dell'inabilità agli stessi, sancita dal nostro diritto   |  |

<sup>341</sup> Cfr. CIC, can. 624 §3.

|   |  |  |
|---|--|--|
| particolare, per giusti motivi può dispensare il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.   | <i>proprio</i> , per giusti motivi può dispensare il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.  |  |
| <b>Titolo III: Capitolo generale</b>  |  |  |
| <b>ATTUALE</b>  | <b>PROPOSTA</b>  | <b>MOTIVAZIONI</b>   |
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo III: Il Capitolo generale</b>  |  |  |
| <b>171</b> - § 1. Il capitolo generale sia convocato dal Ministro generale e celebrato secondo gli Statuti generali.  | <b>196.</b> §1. Il Capitolo generale sia convocato dal Ministro generale e celebrato secondo gli Statuti generali.   |  |
| § 2. Il capitolo generale ordinario, per l'elezione del Ministro generale, si celebri nel tempo di Pentecoste, salvo Cost. n. 180.  | §2. Il Capitolo generale ordinario, per l'elezione del Ministro generale, si celebri nel tempo di Pentecoste, salvo Costituzioni <b>203</b> .  |  |
| <b>172</b> - Il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio o su richiesta della maggior parte dei Ministri provinciali, convochi il capitolo generale straordinario per trattare le questioni più gravi dell'Ordine.   | <b>197.</b> Il Ministro generale, col consenso del suo Definitorio o su richiesta della maggior parte dei Ministri provinciali, convochi il Capitolo generale straordinario per trattare le questioni più gravi o <b>urgenti</b> dell'Ordine.  |  |
| <b>173</b> - § 1. I capitolari nei singoli atti del capitolo generale ordinario e straordinario sono: il Ministro generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali, i Ministri provinciali, i Custodi generali e provinciali, i Delegati generali e i delegati delle province, a norma degli Statuti generali. | <b>198.</b> §1. I capitolari nei singoli atti del Capitolo generale ordinario e straordinario sono: il Ministro generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali, i Ministri provinciali, i Custodi generali e provinciali e i delegati delle province, a norma degli Statuti generali. | Abbiamo tolto i delegati generali perché non esistono più. |
| § 2. Se il Ministro provinciale o il Custode generale fosse legittimamente impedito, vada al capitolo il rispettivo Vicario; e se anche questi fosse impedito, venga inviato un delegato dal rispettivo Superiore.  | §2. Se il Ministro provinciale o il Custode generale fosse legittimamente impedito, vada al Capitolo il rispettivo Vicario; e se anche questi fosse impedito, venga inviato un delegato dal <b>Ministro o Custode</b> .  |  |
| <b>174</b> - Il capitolo generale è presieduto dallo stesso Ministro generale o, in sua assenza, dal Vicario.   | <b>199.</b> Il Capitolo generale è presieduto dallo stesso Ministro generale o, in sua assenza, dal Vicario.   |  |
| <b>Titolo IV: Ministro generale e il suo definitorio</b>  |  |  |



| ATTUALE  | PROPOSTA   | MOTIVAZIONI  |
|--|--|--|
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo IV: Il Ministro generale e il suo definitorio</b>   |  |  |
| <b>175</b> - § 1. Per essere eletto a Ministro generale un religioso sia professore solenne da almeno dieci anni.  | <b>200.</b> §1. Per essere eletto a Ministro generale un religioso sia professore solenne da almeno dieci anni.  |  |
| § 2. Al Ministro generale, come padre di tutta la fraternità, incombe l'obbligo di dirigere ed aver cura dell'Ordine, promuoverne le opere e le iniziative a vantaggio della Chiesa.   | §2. Al Ministro generale, come padre <i>e servo</i> di tutta la fraternità, incombe l'obbligo di dirigere ed aver cura dell'Ordine, promuoverne <i>il rinnovamento della vita e della missione e prendere altre iniziative per la gloria di Dio e l'edificazione del suo Regno.</i>  | Abbiamo aggiornato il linguaggio.  |
| <b>176</b> - Al Ministro generale compete la potestà ordinaria propria in tutto l'Ordine, da esercitare a norma del diritto comune e di quello proprio.  | <b>201.</b> Al Ministro generale compete la potestà ordinaria propria in tutto l'Ordine, da esercitare a norma del diritto comune <sup>342</sup> e di quello proprio.  |  |
| <b>177</b> - Nel governo dell'Ordine il Ministro generale è coadiuvato dai Definitori generali, che sono gli Assistenti generali; questi sono inabili agli uffici provinciali durante il sessennio.  | <b>202.</b> Nel governo dell'Ordine il Ministro generale è coadiuvato dai Definitori generali, che sono gli Assistenti generali; questi sono inabili agli uffici provinciali durante il sessennio.   |  |
|  | <b>203.</b> Cessando l'autorità del Ministro generale fuori del capitolo, il Vicario generale assume il governo dell'Ordine e convoca il Capitolo generale, da celebrarsi non prima di tre né oltre sei mesi dall'interruzione del generalato.                                       | Abbiamo spostato qui l'attuale Costituzioni 180 per motivo di ordine logico. |
|  | <b>204.</b> <i>I Definitori</i> generali devono <i>conoscere la vita e missione dell'Ordine</i> , esaminare le pratiche e riferire il proprio parere al Ministro generale o in Definitorio <i>e assistere il Ministro generale nel suo servizio.</i>                                 | Abbiamo spostato l'attuale Costituzioni 179 per motivo di ordine logico.     |
| <b>178</b> - Il Procuratore, che esercita un ufficio generale, ha il compito di curare, per incarico del Ministro generale o su richiesta di un Ministro provinciale, gli affari dell'Ordine presso la Sede Apostolica, eccettuati quelli riguardanti la Postulazione generale. Egli viene | <b>205.</b> Il Procuratore, che esercita un ufficio generale, ha il compito di curare, per incarico del Ministro generale, gli affari dell'Ordine presso la Sede Apostolica, eccettuati quelli riguardanti la Postulazione generale. Egli viene eletto dal Ministro generale col suo |  |

<sup>342</sup> Cfr. CIC, can. 622.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| eletto dal Ministro generale col suo Definitorio.  | Definitorio.   |                                   |
| <b>179</b> - Gli Assistenti generali devono esaminare le pratiche delle province di loro competenza, visitarle con frequenza e riferire il proprio parere su di esse al Ministro generale o in Definitorio, ed avere contatti con i frati della propria regione.   |  | Abbiamo spostato al 204 proposto. |
| <b>180</b> - Cessando l'autorità del Ministro generale fuori del capitolo, il Vicario generale assume il governo dell'Ordine e convoca il capitolo generale, da celebrarsi non prima di tre né oltre sei mesi dall'interruzione del generalato.  |  | Abbiamo spostato al 203 proposto. |
| <b>181</b> - Ci siano vari uffici e segretariati, a norma degli Statuti generali, per esaminare i vari argomenti riguardanti la vita e le attività di tutto l'Ordine, per l'esecuzione delle decisioni prese dal capitolo o approvate dal Definitorio generale e anche per prestare aiuto alle province. | <b>206.</b> Ci siano vari <i>incarichi</i> e segretariati, a norma degli Statuti generali, per esaminare i vari argomenti riguardanti la vita e <i>la missione</i> dell'Ordine, per l'esecuzione delle decisioni prese dal Capitolo o approvate dal Definitorio generale e anche per prestare aiuto alle <i>circoscrizioni e alle Conferenze e Federazioni</i> . | Abbiamo aggiornato il linguaggio. |

## **Titolo V: Il Capitolo provinciale**

| ATTUALE  | PROPOSTA   | MOTIVAZIONI |
|--|--|-------------|
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo V: Il Capitolo provinciale</b>  | <b>Capitolo VI Proposto, Titolo V: Il Capitolo provinciale</b>   |             |
| <b>182</b> - § 1. Il capitolo provinciale ordinario sia convocato dal Ministro generale e sia celebrato secondo le norme degli Statuti generali. | <b>207.</b> §1. Il Capitolo provinciale ordinario sia convocato dal Ministro generale e sia celebrato secondo le norme degli Statuti generali. |             |
| § 2. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo  | §2. Il Ministro provinciale, con il consenso del suo   |             |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Definitorio, convochi il capitolo straordinario ogni qualvolta lo richiedano problemi di grande importanza, dandone tempestiva comunicazione al Ministro generale.  | Definitorio, convochi il Capitolo straordinario ogni qualvolta lo richiedano problemi di grande importanza, dandone tempestiva comunicazione al Ministro generale.   |  |
| <b>183</b> - § 1. Il Preside del capitolo ordinario, nella prima parte del capitolo fino alla quarta sessione (cf. Direttorio per la celebrazione del capitolo provinciale), è il Ministro generale o un suo delegato. Alle altre sessioni del Capitolo ordinario e agli altri capitoli presiede il Ministro provinciale.   | <b>208.</b> §1. Il preside del Capitolo ordinario, nella prima parte del Capitolo fino alla quarta sessione <b>compresa</b> <sup>343</sup> , è il Ministro generale o un suo delegato. Alle altre sessioni del Capitolo ordinario e agli altri Capitoli presiede il Ministro provinciale.  | Abbiamo evitato un equivoco.   |
| § 2. I vocali del capitolo provinciale ordinario sono: il Ministro generale o il suo delegato, l'ex Ministro generale nella sua provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo capitolo ordinario (però non oltre il successivo capitolo ordinario), i Custodi provinciali, i Definitori provinciali, i delegati eletti secondo gli Statuti generali, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni a norma degli Statuti. | §2. I vocali del Capitolo provinciale ordinario sono: il Ministro generale o il suo delegato, l'ex Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo Capitolo ordinario (però non oltre il successivo Capitolo ordinario), i Custodi provinciali, i Definitori provinciali, i delegati eletti secondo gli Statuti generali, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni a norma degli Statuti. |  |
| § 3. I vocali del capitolo provinciale straordinario sono tutti i vocali del precedente capitolo provinciale ordinario, a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni, a norma degli Statuti.  | §3. I vocali del Capitolo provinciale straordinario sono tutti i vocali del precedente Capitolo provinciale ordinario, <b>tranne gli ex Definitori provinciali</b> , a meno che il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio non preveda diversamente circa la partecipazione di tutti i frati professi solenni, a norma degli Statuti.  |  |
| <b>184</b> - § 1. Si ammette nell'Ordine il suffragio diretto per l'elezione del Ministro provinciale, secondo gli Statuti generali.  | <b>209.</b> §1. L'elezione del Ministro provinciale <b>avviene secondo le varie modalità</b> stabilite negli Statuti generali.   | Abbiamo aggiornato il contenuto di questi due paragrafi secondo la prassi attuale nell'Ordine. |
| § 2. L'introduzione di tale sistema in una provincia spetta agli Statuti provinciali.   | §2. <b>La scelta della modalità venga stabilita</b> dagli Statuti provinciali.   |  |

<sup>343</sup> Cfr. Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale.

| § 3. Gli Statuti provinciali stabiliscano il sistema da adottarsi per la elezione, in conformità agli Statuti generali, e il numero dei delegati nella provincia come nella custodia.   | §3. Gli Statuti provinciali stabiliscano il sistema da adottarsi per la elezione, in conformità agli Statuti generali, e il numero dei delegati nella Provincia come nella Custodia.   |   |
|---|--|---|
| <b>185</b> - Se, per grave causa, fosse impedita la celebrazione del capitolo provinciale ordinario, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e consultati possibilmente i frati di quella provincia, nomini il Ministro provinciale e il suo Definitorio. | <b>210.</b> Se, per grave causa, fosse impedita la celebrazione del Capitolo provinciale ordinario, il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e consultati possibilmente i frati di quella Provincia, nomini il Ministro provinciale e il suo Definitorio. |   |
| <b>Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo definitorio</b>  |  |   |
| ATTUALE   | PROPOSTA   | MOTIVAZIONI   |
| Attuale Capitolo VI, Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo definitorio  | Capitolo VI Proposto, Titolo VI: Il Ministro provinciale e il suo definitorio  |   |
| <b>186</b> - Può essere eletto Ministro provinciale un frate professo solenne da almeno cinque anni, dotato di maturità, di prudenza, capacità e spirito francescano, come pure delle altre doti richieste dal diritto (cann. 129, § 1; 134, § 1; 274, § 1).                | <b>211.</b> Può essere eletto Ministro provinciale un frate professo solenne da almeno cinque anni, dotato di maturità, di prudenza, capacità e spirito francescano, come pure delle altre doti richieste dal diritto <sup>344</sup> .                                     |   |
| <b>187</b> - Il Ministro, mostrando verso tutti spirito di carità e di premura, curi diligentemente che i frati conducano una vita conforme alla Regola e alle Costituzioni, progredendo sempre più in santità e nell'edificazione della Chiesa.                            | <b>212.</b> Il Ministro, mostrando verso tutti spirito di carità e di premura, curi diligentemente che i frati conducano una vita conforme alla Regola e alle Costituzioni, progredendo sempre più in santità e nell'edificazione <b>della fraternità e</b> della Chiesa.  | Abbiamo fatto un richiamo alla vita fraterna.                               |
| <b>188</b> - § 1. Il Ministro provinciale ha potestà ordinaria propria in tutta la provincia sui singoli conventi e su tutti i singoli frati a norma delle Costituzioni.  | <b>213.</b> Il Ministro provinciale ha potestà ordinaria propria in tutta la Provincia sui singoli Conventi e su tutti i singoli frati a norma <b>del diritto proprio</b> <sup>345</sup> .   | Abbiamo revisionato tutto il numero, secondo le indicazioni del canone 622. |
| § 2. Al Ministro provinciale sono immediatamente soggetti: i Custodi provinciali e i Guardiani e, nelle cose  |  |   |

<sup>344</sup> Cfr. CIC, cann. 129, §1; 134, §1; 274, §1; CCEO, cann. 979, §1; 984, §3; 371, §1.

<sup>345</sup> Cfr. CIC, cann. **134 §1, 617, 622.**

|   |   |  |
|---|---|--|
| riguardanti il loro ufficio, i Definitori provinciali, i delegati provinciali, i maestri dei seminari; mediamente tutti gli altri frati della provincia.  |   |  |
| § 3. Al Custode generale e provinciale sono immediatamente soggetti i Guardiani e, in ciò che riguarda il loro ufficio, i Definitori custodiali e i maestri dei seminari; mediamente tutti gli altri frati.   |   |  |
| <b>189</b> - Costituiscono il Definitorio del Ministro provinciale il Vicario e altri tre Assistenti, a meno che gli Statuti provinciali ne richiedano di più.  | <b>214.</b> Costituiscono il Definitorio del Ministro provinciale il Vicario e altri tre <b>Definitori</b> , a meno che gli Statuti provinciali ne richiedano di più.   |  |
| <b>190</b> - Il consiglio definitoriale, se è stato istituito dagli Statuti provinciali, sia convocato dal Ministro provinciale per trattare gli affari più importanti della provincia, e abbia le facoltà di consiglio. Il Superiore maggiore chieda a tale organismo o il consiglio o il consenso, secondo quanto prescritto dagli Statuti provinciali. |   | Abbiamo tolto questi due numeri attuali (190-191) perché non ci risulta che esista più il consiglio definitoriale. |
| <b>191</b> - I vocali del consiglio definitoriale sono: l'ex-Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo capitolo, i Definitori provinciali e gli altri vocali già eletti per un quadriennio, secondo gli Statuti provinciali.   |   |  |
| <b>192</b> - Il Vicario provinciale tiene il posto e fa le veci del Ministro provinciale se assente o impedito. Quando, fuori del capitolo, viene a cessare l'ufficio del Ministro, subentra il Vicario con questo stesso titolo fino al capitolo ordinario; egli avverta subito il Ministro generale che l'ufficio è rimasto vacante.                    | <b>215.</b> Il Vicario provinciale tiene il posto e fa le veci del Ministro provinciale se assente o impedito. Quando, fuori del Capitolo, viene a cessare l'ufficio del Ministro, subentra il Vicario con questo <b>su</b> o stesso titolo fino al Capitolo ordinario; egli avverta subito il Ministro generale che l'ufficio è rimasto vacante. |  |
| <b>193</b> - Si costituiscano apposite commissioni provinciali per coordinare e promuovere le principali opere della provincia. Il numero delle commissioni, il numero dei loro membri, la competenza e il modo di operare, siano determinati negli Statuti provinciali.  | <b>216.</b> Si costituiscano apposite commissioni provinciali per coordinare e promuovere <b>la missione</b> della Provincia. Il numero delle commissioni, il numero dei loro membri, la competenza e il modo di operare, siano determinati negli Statuti provinciali.  |  |
| <b>Titolo VII: Il Custode e il suo definitorio</b>  |   |  |

| ATTUALE  | PROPOSTA  | MOTIVAZIONI                       |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo VII: Il Custode generale e provinciale e il loro definitorio</b>  | <b>Capitolo VI proposto, Titolo VII: Il Custode e il suo definitorio</b>  |                                   |
| <b>194</b> - § 1. Quanto è detto sopra nei titoli V e VI circa: la provincia e i suoi ufficiali vale, con la dovuta proporzione di legge, anche per la custodia generale.  | <b>217.</b> §1. Quanto è detto sopra nei titoli V e VI circa la Provincia e i suoi ufficiali vale, con la dovuta proporzione di legge, anche per la Custodia generale.  |                                   |
| . § 2. L'autorità nella custodia generale, essendo vicaria, può essere limitata per giusti motivi dagli Statuti approvati nel capitolo generale.   | §2. L'autorità nella Custodia generale, essendo vicaria, può essere limitata per giusti motivi dagli Statuti approvati nel Capitolo generale.   |                                   |
| <b>195</b> - § 1. La custodia provinciale, a norma degli Statuti provinciali, può avere il proprio capitolo al quale compete l'autorità prevista dagli stessi Statuti.   | <b>218.</b> §1. La Custodia provinciale, a norma degli Statuti provinciali, può avere il proprio Capitolo al quale compete l'autorità prevista dagli stessi Statuti.  |                                   |
| § 2. Il Custode provinciale, il suo Vicario e almeno due Definitori siano eletti dal capitolo provinciale o custodiale, a norma degli Statuti provinciali  | §2. Il Custode provinciale, il suo Vicario e almeno due Definitori siano eletti dal Capitolo provinciale o custodiale, a norma degli Statuti provinciali.   |                                   |
| <b>196</b> - § 1. È compito del Custode promuovere la vita religiosa, le attività e le opere dei frati e, secondo le Cost. n. 153, favorire l'incremento dell'Ordine.  | <b>219.</b> §1. È compito del Custode <i>animare la vita fraterna e la missione</i> e, secondo le Costituzioni <b>124 §2</b> , favorire <i>l'animazione vocazionale</i> .   | Abbiamo aggiornato il linguaggio. |
| § 2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani e presentare all'Ordinario del luogo i frati come parroci. | §2. Il Custode, col consenso del suo Definitorio, può affiliare candidati alla Custodia, ammettere alla professione, rilasciare le lettere dimissorie, nominare o sostituire i Guardiani e presentare all'Ordinario del luogo i frati come parroci. |                                   |
| § 3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.  | §3. Per gli altri affari, specialmente quelli straordinari, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal Capitolo provinciale e dagli Statuti provinciali.  |                                   |
| <b>Titolo VIII: Le Conferenze e Federazioni</b>  |   |                                   |

| ATTUALE   | PROPOSTA  | MOTIVAZIONI  |
|---|---|--|
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo VIII: Le conferenze</b>  | <b>Capitolo VI proposto, Titolo VIII: Le Conferenze e Federazioni</b>   |  |
| <p><b>197</b> - § 1. Nell'ambito delle province e delle custodie, che hanno affinità culturale o di altro genere, si istituiscano apposite Conferenze dei Ministri provinciali, affinché dallo scambio di pareri e consigli dettati dalla prudenza e dalla esperienza nasca una santa collaborazione di forze al bene comune.</p>   | <p><b>220.</b> §1. <b>La Conferenza è costituita dai Ministri e Custodi; la Federazione dai Ministri, Custodi e Delegati.</b><br/><b>La loro funzione e finalità sono descritte nelle Costituzioni 31.</b></p>  | <p>Siccome abbiamo descritto il contenuto dell'attuale n. 197 nel nostro N. 31, abbiamo definito la composizione della Conferenza e della Federazione.</p>   |
| <p>§ 2. Le singole Conferenze dovranno redigere un proprio statuto nel quale siano indicati i membri, cioè solo i Ministri e i Custodi di un determinato ambito geografico, la loro competenza e i tempi di convocazione. Lo statuto deve essere approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio.</p>  | <p>§2. <b>Una mozione della Conferenza o Federazione, presa con maggioranza qualificata, per essere vincolante per tutte le proprie circoscrizioni deve essere prima accolta e poi promulgata dal Ministro generale con il suo Definitorio.</b></p>   | <p>Siccome abbiamo descritto il contenuto dell'attuale n. 197 nel nostro N. 31, abbiamo definito l'obbligatorietà delle decisioni prese a maggioranza qualificata, se questo viene richiesto al Ministro generale e il suo Definitorio. In ogni caso il Ministro generale possiede potestà assoluta e diretta <i>motu proprio</i>.</p> |
|   | <p>§3. <b>I Presidenti delle Conferenze e Federazioni, eletti secondo i propri statuti, siano convocati periodicamente dal Ministro generale per trattare le questioni riguardanti la vita e la missione dell'Ordine.</b></p>   | <p>Abbiamo aggiunto un paragrafo nuovo che tiene conto della prassi attuale.</p>   |
| <p><b>198</b> - Ogni Conferenza mantenga opportunamente e faciliti, per mezzo del proprio Assistente, uno stretto contatto col Ministro generale e il suo Definitorio e con le altre Conferenze. Il segretariato della Conferenza, poi, comunichi i principali argomenti o questioni presentati alla Conferenza dai Superiori maggiori o da altri frati; rediga gli atti e altri documenti che trasmetterà alle singole province interessate.</p> | <p><b>221.</b> Ogni Conferenza e Federazione mantenga opportunamente e faciliti, per mezzo del proprio Assistente <b>di area</b>, uno stretto contatto col Ministro generale e il suo Definitorio e con le altre Conferenze <b>e Federazioni</b>. Il segretario della Conferenza <b>o Federazione</b> rediga gli atti e altri documenti che trasmetterà alle Province, <b>Custodie e delegazioni</b> interessate <b>e il Presidente</b> della Conferenza o Federazione comunichi <b>a tutti i frati</b> i principali argomenti o questioni presentati e trattati dalla Conferenza <b>o Federazione</b>.</p> | <p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>   |
| <p><b>199</b> - I Ministri provinciali collaborino volentieri con le Conferenze dei Superiori maggiori per un migliore coordinamento di opere e di attività, in stretta unione</p>  | <p><b>222.</b> I Ministri, <b>Custodi e delegati</b> collaborino volentieri con le <b>rispettive</b> Conferenze dei Superiori maggiori ai <b>vari livelli</b> per un migliore coordinamento di opere e di</p>   | <p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>   |

| con le Conferenze episcopali.  | attività, in stretta unione con le <i>rispettive</i> Conferenze episcopali.   |   |
|--|---|---|
| <b>Titolo IX: Il Guardiano e il Capitolo conventuale</b>   |   |   |
| ATTUALE  | PROPOSTA  | MOTIVAZIONI   |
| <b>Attuale Capitolo VI, Titolo IX: L'autorità nel convento</b>   | <b>Capitolo VI proposto, Titolo IX: Il Guardiano e il Capitolo conventuale</b>  |   |
| <b>200</b> - La fraternità conventuale è retta dal Guardiano personalmente o con il capitolo conventuale.  | <b>223.</b> La fraternità conventuale è retta dal Guardiano personalmente o con il Capitolo conventuale. <i>Essa è composta da almeno quattro frati. Le eccezioni siano regolate negli Statuti generali</i> <sup>346</sup> .  | Abbiamo precisato il numero minimo di una fraternità conventuale, portandolo da tre a quattro per favorire la vita fraterna.<br><br>Tutti i gruppi di prima verifica sostengono che è necessario aumentare il numero minimo dei frati in un convento. |
| <b>201</b> - § 1. È compito del Guardiano dirigere e coordinare la vita e l'attività dei frati secondo la Regola, le Costituzioni e gli Statuti, e promuovere lo spirito di vera fraternità.   | <b>224.</b> §1. È compito del Guardiano <i>animare</i> , dirigere e coordinare la vita e la <i>missione della fraternità</i> e dei <i>singoli</i> frati secondo la Regola, le Costituzioni e gli Statuti.   | Abbiamo aggiornato il linguaggio.   |
| § 2. Al medesimo compete la potestà ordinaria su tutti i frati di famiglia e gli altri che abitano in convento.  | §2. Al medesimo compete la potestà ordinaria su tutti i frati di famiglia e sugli altri che abitano in Convento.  |   |
| <b>202</b> - § 1. Tutti i frati professi solenni, se sono almeno tre nel convento ove godono del diritto capitolare a norma delle Cost. n. 205, formano il capitolo conventuale che è presieduto dal Guardiano. Per i seminari maggiori si osservino gli Statuti generali. | <b>225.</b> §1. Tutti i frati professi solenni <i>di famiglia</i> godono del diritto capitolare a norma delle Costituzioni <b>228</b> e formano il Capitolo conventuale che è presieduto dal Guardiano. Per <i>le case di formazione</i> si osservino gli Statuti generali. |   |
| § 2. Ordinariamente il capitolo sia convocato ogni mese ed ogni qualvolta si ritenga necessario dal  | §2. Ordinariamente il Capitolo sia convocato ogni mese ed ogni qualvolta si ritenga necessario dal Guardiano o,   |   |

<sup>346</sup> Cfr. CIC, can. 608.



|   |   |   |
|---|---|---|
| Guardiano o, in sua assenza, dal Vicario se la cosa non può essere differita.   | in sua assenza, dal Vicario se la cosa non può essere differita.  |   |
| <b>203</b> - § 1. Spetta al Capitolo eleggere gli ufficiali del convento e delle case filiali, come pure stabilire norme per i singoli incarichi. Gli altri affari da trattare collegialmente nel capitolo conventuale sono indicati qua e là nelle Costituzioni, specialmente nel capitolo IV.                                 | <b>226.</b> §1. Spetta al Capitolo eleggere gli ufficiali del Convento come pure stabilire norme per i singoli incarichi. Gli altri affari da trattare collegialmente nel Capitolo conventuale sono indicati <b>nel diritto proprio</b> .   |   |
| § 2. Le cose, per le quali il Guardiano ha bisogno del consenso o del consiglio del capitolo conventuale, sono già indicate nelle Costituzioni, e anche gli Statuti le possono determinare. In questi casi si applichino anche al capitolo conventuale le modalità fissate dalle Costituzioni e dagli Statuti per i Definitori. | §2. Le cose, per le quali il Guardiano ha bisogno del consenso o del consiglio del Capitolo conventuale, sono già indicate nelle Costituzioni, e anche gli Statuti le possono determinare. In questi casi si applichino anche al Capitolo conventuale le modalità fissate dalle Costituzioni e dagli Statuti per i Definitori.  |   |
| <b>204</b> - Il Guardiano di un convento posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale viene eletto dallo stesso Ministro con il suo Definitorio gli ufficiali poi vengono eletti dal capitolo dello stesso convento.   | <b>227.</b> Il Guardiano di un Convento posto sotto l'immediata giurisdizione del Ministro generale viene eletto dallo stesso Ministro con il suo Definitorio; gli ufficiali poi vengono eletti dal Capitolo dello stesso Convento.   |   |
| <b>205</b> - § 1. Tutti i frati professi vengono collocati di famiglia nel convento dove risiedono, e qui esercitano diritti e doveri a norma delle Costituzioni.   | <b>228.</b> §1. Tutti i frati professi vengono collocati di famiglia nel Convento dove risiedono, e qui esercitano diritti e doveri a norma delle Costituzioni.   |   |
| § 2. Ciascun frate professo solenne gode di voce attiva e passiva in un solo convento e in una sola provincia, in quella nativa o in altra.   | §2. Ciascun frate professo solenne gode di voce attiva e passiva in un solo Convento e in una sola Provincia <b>o Custodia</b> , in quella nativa o in altra.   |   |
|   | <b>§3. I frati che sono legittimamente collocati al Sacro Convento e nella Custodia di Assisi con lettera di obbedienza e convenzione, pur conservando i diritti provinciali nella circoscrizione di appartenenza, godono, per singolare privilegio, di voce attiva e passiva nel Capitolo Custodiale, in deroga alla norma generale (Cost. n. 228 §2), a meno che sia stato stabilito diversamente dai rispettivi Superiori Maggiori (n. 118, n. 228 § 4).</b> | Abbiamo aggiunto un nuovo paragrafo per rispondere alla situazione attuale. |
| § 3. I frati professi solenni, collocati in un convento   |   | Abbiamo tolto questo paragrafo perché ripete il §2.                         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>della propria provincia, godono di voce attiva e passiva nello stesso convento e nella stessa provincia, a norma delle Costituzioni.</p>   |  |   |
| <p>§ 4. I frati residenti in un convento fuori della loro provincia hanno diritti e doveri secondo gli accordi intercorsi tra i rispettivi Superiori maggiori, sentito il parere del religioso; tali accordi dovranno essere chiaramente definiti nelle lettere obbedienziali, con la indicazione della durata di tempo che il frate trascorrerà fuori provincia.</p> | <p>§4. I frati residenti in un Convento fuori della loro Provincia <b>o Custodia</b> hanno diritti e doveri secondo <b>le convenzioni</b> tra i rispettivi <b>Ministri e Custodi</b>, sentito il parere del religioso; tali <b>convenzioni devono</b> essere chiaramente definite nelle lettere obbedienziali, con la indicazione della durata di tempo che il frate trascorrerà fuori Provincia <b>o Custodia, come stabilito negli Statuti generali.</b></p> |   |
| <p>§ 5. È permessa la transfiliazione di un frate dalla propria ad altra provincia, sia per sempre sia per un tempo abbastanza lungo, con il consenso del religioso e dei Ministri delle due province, previo consenso del rispettivo Definitorio.</p>  | <p>§5. È permessa la transfiliazione di un frate dalla propria ad altra Provincia <b>o Custodia</b>, sia per sempre sia per un tempo <b>determinato</b>, con il consenso del frate e dei Ministri o <b>Custodi</b> delle due Province o <b>Custodie</b>, previo consenso del rispettivo Definitorio.</p>   |   |
| <p>§ 6. Il frate, che abbia ottenuto il permesso di andare in una provincia o in una custodia generale missionaria, esercita in essa i suoi diritti durante il periodo di permanenza; tali diritti nel frattempo rimangono sospesi nella sua provincia o custodia. Per quanto riguarda la custodia provinciale provvedano gli Statuti provinciali.</p>                |  | <p>Abbiamo tolto questo paragrafo perché il contenuto è già presente nei paragrafi 4-5.</p> |